

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Salerno

II Sezione Civile

Il Giudice dr. Giulia Carleo quale di giudice monocratico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1093/00 R. G.

Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale

TRA Ga. Ma. - Vi. Co. in proprio e quali esercenti la patria potestà sul minore Ga. Fr., rappresentati e difesi dagli avv.ti Luigi Montella e Pasquale Santaniello ed elettivamente domiciliato in Salerno alla via Manzo n. 53 presso studio:

attori

E

Sa. Fr. - contumace;

Co. Un. In. s.p.a. in p.l.r.p.t.. rappresentata e difesa dall'avv.to Vittorio Giorgi ed elettivamente domiciliata in Salerno al Corso Garibaldi n. 164 presso studio;

convenuti

All'udienza del 21/05/2008, le parti costituite concludevano come da verbale.

Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 23/03/2000 gli attori, in proprio e quali genitori del minore Ga. Fr., esponevano che in data 15/06/1999 in località Fratte,

all'incrocio di via degli Etruschi con via Spirito, mentre Ga. Fr. trasportato sul motorino MBK Nitro tg. omissis. in atti descritta, e condotto da Ca. Gi., veniva investito dalla vettura Uno tg. omissis di Sa. Fr. e da lui condotta, poiché il conducente della autovettura non rispettava il segnale di stop. Tanto premesso, convenivano in giudizio Sa. Fr. e la assicurazione Co. Un. In. s.p.a. in p.l.r.p.t.. per ottenere la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro, anche di natura permanente, oltre interessi legali e svalutazione monetaria nonché al rimborso delle spese di lite con attribuzione.

Si costituiva l'assicurazione convenuta contestava la dinamica del sinistro, e chiedeva il rigetto della domanda, con condanna alle spese.

La causa andava per la trattazione, era espletata la prova testimoniale, ammessa c.t.u.. ed acquisita la documentazione prodotta. Infine, la causa era decisa sulle conclusioni delle parti.

Motivi della decisione

La domanda è parzialmente fondata.

Responsabilità del sinistro.

Da quanto desumibile dalla prova testimoniale effettivamente nei pressi dell'incrocio di via degli Etruschi con via Spirito, in Fratte di Salerno, la moto su cui era trasportato il minore Ga. Fr. veniva urtata dalla vettura del convenuto che s'immetteva sulla strada dalla sua corsia senza rispettare il segnale di stop, come riportato anche nel verbale delle forze dell'ordine, in atti. Dunque può dirsi accertato che l'autovettura, essendo provato la presenza di segnale di stop, avventatamente si immetteva sulla corsia di marcia del motorino, senza dare precedenza al veicolo che giungeva: tuttavia il motorino ha a sua volta attraversato e superato l'incrocio in questione senza provare di aver tenuto la velocità adeguata, questo anche in considerazione dei danni riportati dalla moto, peraltro il minore era trasportato su motorino non abilitato a trasporto di altre persone, come accertato dalle forze dell'ordine, ed i ragazzi a bordo erano senza casco di protezione (teste Sa. Vi.).

Sussiste pertanto sicuramente in concreto la colpa dei due soggetti coinvolti nel fatto, oggetto della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 comma 2 cc...

Ne consegue che all'attore, in forza della presunzione ex art. 2054 comma 2 cc. deve imputarsi la responsabilità del sinistro di cui è causa nella misura che si stima del 40%.

Sul danno patrimoniale

Deve ritenersi dimostrato il danno per spese mediche per Euro 3.000,00 come documentate. per cure odontoprotesiche, danno da ridursi però nella misura del 30%, per una somma liquidata di euro 2.100.00, in considerazione della accertata corresponsabilità.

Sul danno non patrimoniale biologico.

Ritiene poi il giudice che della espletata c.t.u.. condivisibile in relazione alla tipologia di danno ed alla documentazione in atti ed integrata alla luce delle risultanze del ricovero ospedaliero, possono ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale biologico:

a) un danno biologico da I.T.T. per giorni 23 gg.;

b) un danno biologico da I.T.P. al 50% per 20 gg.;

c) un danno biologico permanente del 4%. Ciò posto, il giudice ritiene opportuno procedere alla quantificazione in via equitativa del danno così come accertato utilizzando le tabelle del Tribunale di Milano, espresse al valore attuale e risultando di ampia utilizzazione a livello nazionale.

Spettano, pertanto, all'attore (che aveva 14 anni al momento del sinistro) a titolo di danno non patrimoniale biologico:

a) per danno biologico da I.T.T.. per giorni 23: Euro 1.541.00;

b) per danno biologico da I.T.P. al 50% per giorni 20: Euro 670.00;

c) per danno biologico permanente del 4%: Euro 4.457.00.

e quindi, complessivamente Euro 6.668.00, da ridursi però nella misura del 30%, in considerazione della accertata corresponsabilità, ad Euro 4.667.60.

Sul danno non patrimoniale diverso dal biologico

Sul danno morale soggettivo.

E" noto che tale tipologia di danno nella restrittiva accezione di cui agli artt.2059 cc. e 185 c.p. deve ritenersi risarcibile, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, anche indipendentemente dal concreto specifico accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nei casi di cui all'art.2054 cc commi 1 e 2 cc. debba ritenersi sussistente in base a presunzione di legge e se ricorrendo tale presunzione, il fatto sarebbe qualificabile come reato;

E" pure pacifico che la funzione del risarcimento del danno morale è quella soddisfattoria delle sofferenze patite (cfr. Cass.28.8.2003 n.12613) e che nella

liquidazione della detta voce di danno deve tenersi conto del danno patito e del pregiudizio morale derivato dalla ipotesi di illecito in concreto subito.

Nel caso concreto, sussistono oggettivamente gli estremi del reato di lesioni colpose ex *art. 590 c.p.* per cui il danno morale si determina in via equitativa in euro 3.383.80. pari alla metà del danno già liquidato. Totale euro 10.151.40.

Quanto al danno esistenziale, considerata la natura della lesione, l'età del danneggiato, la periodicità delle cure, come accertato dalla CTU, e la inevitabile incidenza sullo svolgimento ordinario della vita del minore, si reputa equo liquidare a titolo di danno esistenziale la somma di euro 5.000,00.

La somma totale liquidata a titolo di risarcimento danni in favore dell'attore è pari ad euro 15.151.40 oltre interessi legali dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo.

Le spese sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno.in persona del dr. Giulia Carleo in funzione di giudice monocratico. definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ga. Ma. - Vi. Co. in proprio e quali esercenti la patria potestà sul figlio minore Ga. Fr. nei confronti di Sa. Fr. e Co. Un. In. s.p.a in p.l.r.p.t., respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione,così provvede:

1)in parziale accoglimento della domanda attorea, accertata la corresponsabilità ex art. 2054 comma 2 cc. nella misura del 30%, condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore degli attori della somma di euro 15.151,40, espressa all'attualità, oltre interessi legali dal sinistro e sino a soddisfo;

2)condanna i convenuti in solido al rimborso in favore degli attori delle spese di lite, da ridursi di un terzo, di cui Euro 180.00 per spese. Euro 1.400.00 per diritti ed Euro 2.000.00 per onorario.oltre IVA e CNAP come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario e spese della CTU poste definitivamente a carico dei convenuti.

SALERNO, lì 08.01.2009